

Codice DB1402

D.D. 18 dicembre 2009, n. 2992

Decreto 30 giugno 2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Applicazione dell'Art. 40 del D. Lgs. 152/1999. Art. 114, D. Lgs. 152/2006. Approvazione del progetto di gestione dell'invaso di Gurzia nel Comune di Vistrorio (TO), di proprietà dell'ENEL S.p.A. ai sensi dell'art. 14 del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n. 12/R così come modificato dal D.P.G.R. 29 gennaio 2008, n. 1/R.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Si approva il progetto di gestione dell'invaso di Gurzia, che l'ENEL ha presentato con nota Ns. prot. N. 81131db1402 del 04/11/2009, con le prescrizioni che vengono riportate nel seguito.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

1. Il progetto di gestione, adeguato e aggiornato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al Settore Regionale Pianificazione difesa suolo -Dighe della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e foreste ed all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento che si occuperanno di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;
2. il progetto, mancante delle firme da parte dei Tecnici Redattori e senza il visto dell'ing. Responsabile, dovrà redigere una relazione in merito alla configurazione degli organi di scarico completa di elaborati grafici, nonché acclarare preventivamente la disponibilità tecnico-amministrativa delle aree che potrebbero essere utilizzate per lo stoccaggio del materiale;
3. in occasione della prima operazione che comporti un significativo abbassamento di livello delle acque invasate e comunque entro due anni dall'approvazione del piano di gestione, dovranno essere prelevate carote di almeno 1 metro di sedimento dalle stazioni 1 e 2 da sottoporre alle indagini per la ricerca dei principali contaminanti potenzialmente presenti; i risultati delle analisi dovranno essere inviati ad ARPA Piemonte ed alla Direzione scrivente, la quale si riserva di esprimere ulteriori prescrizioni qualora si rilevassero concentrazioni significative o crescenti di inquinanti organici o inorganici;
4. poiché l'Indice Biotico Esteso (I.B.E. - Ghetti 1997), per essere significativo, necessita di una determinazione almeno annuale con campionamenti su base trimestrale, si richiede che vengano prodotti i risultati dei due rilievi I.B.E. mancanti nella documentazione agli atti, ma già effettuati, come dichiarato dal proponente; in alternativa dovrà essere eseguita la determinazione dell'indice IBE con cadenza trimestrale per almeno un anno solare, in condizioni non perturbate;
5. in occasione degli interventi sistematici di fluitazione o spurgo eseguiti in fase di piena, la determinazione dell'indice IBE dovrà essere inoltre programmata ed eseguita ad almeno 3-4 settimane di tempo dalla fine delle operazioni; tali rilievi dovranno essere effettuati, prima e dopo ogni operazione sistematica, almeno per la durata di un anno; i risultati dovranno essere inviati ad ARPA Piemonte ed alla Direzione scrivente che, se necessario, provvederà ad indicare ulteriori azioni di mitigazione da porre in atto durante le fluitazioni;
6. tutte le operazioni di svasso e fluitazione/spurgo dovranno essere effettuate azionando gli scarichi di fondo e superficie in modo che siano raggiunti in modo graduale sia la portata idrica massima sia i valori di picco nella concentrazione dei solidi sospesi;

7. al termine delle operazioni di esercizio degli scarichi e di fluitazione dovranno essere effettuate alcune cacciate di acqua pulita direttamente attraverso gli organi di manovra superficiali del bacino per mitigare l'effetto del quantitativo di sedimenti trascinati a valle dalle manovre eseguite, producendo una forma di lavaggio dell'alveo di valle per accelerare il ripristino delle condizioni iniziali;

8. quale misura di mitigazione, si richiede di evitare, per quanto possibile, lo svolgimento delle operazioni di apertura degli scarichi della diga e di fluitazione, soprattutto nel caso degli interventi nel periodo di morbida, nel periodo riproduttivo dell'ittiofauna presente a valle dell'invaso, che per i salmonidi coincide con il periodo tardo autunnale – invernale. Per evitare interferenze negative con le operazioni di ripopolamento ittico effettuate dalla Provincia, il gestore dell'impianto dovrà prendere contatto con la Provincia di Torino per definire il calendario degli interventi di manutenzione in programma;

9. prima dell'esecuzione delle attività di fluitazione della tipologia "intervento specifico" e di svuotamento dell'invaso e rimozione meccanica dei sedimenti, dovrà essere dato avviso preventivo alla Provincia di Torino, in modo da consentire l'effettuazione delle operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente;

10. in base a quanto disposto dall'articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia stessa e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del gestore del bacino. Tutti gli interventi di incremento e di ripopolamento della fauna ittica dovranno essere concordati e preventivamente autorizzati dalla Provincia di Torino;

11. in caso di svolgimento di attività con avviso preventivo si richiede che il gestore dell'invaso dia tempestiva comunicazione dell'inizio delle operazioni anche ai consorzi irrigui di I grado operanti nell'area sotto elencati:

- Consorzio Roggia di San Martino, Via Cascina Coggiola 9 - 10010 Perosa Canavese – tel. 335-6344373

- Consorzio irriguo di Parella – Collettero, Via Ceretto 2 – 10010 Parella – tel. 0125-76202

- Consorzio Roggia del Mulino – Collettero, c/o Comune di Collettero Giocosa – tel. 0125-76125

Si richiede infine che il gestore del bacino informi per le vie brevi il Settore Tutela e Gestione della fauna selvatica ed acquatica della Regione Piemonte (fax 011-4323801) prima dell'effettuazione degli interventi specifici saltuari.

12. si richiede la comunicazione ad Arpa Piemonte del giorno in cui avverrà il rilievo in campo delle operazioni da eseguire per il monitoraggio almeno 15 giorni in anticipo via e-mail a via.torino@arpa.piemonte.it

13. si richiede la trasmissione in formato elettronico ad Arpa Piemonte al medesimo indirizzo e-mail dei risultati dei monitoraggi via via effettuati, comprensivi di tutte le indicazioni tecniche relative alle misure effettuate (data di esecuzione, punto di campionamento, metodo utilizzato, risultati ottenuti).

14. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all'art.5 del decreto 30 giugno 2004.

15. Gli interventi specifici per il controllo dell'interrimento (operazioni di fluitazione in periodi di morbida o rimozione meccanica dei sedimenti) richiederanno preventivamente la presentazione di un aggiornamento del progetto di gestione e, contestualmente, una valutazione delle operazioni previste su altri invasi ricadenti sullo stesso corso d'acqua o bacino afferente.

16. Nell'eventualità che, anche a seguito di particolari eventi di piena che interessano il bacino idrografico, si presentasse la necessità di rimuovere il materiale ghiaioso-sabbioso non smaltibile attraverso le operazioni sugli organi di scarico, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, sia per lo stoccaggio del materiale in

un'area non interessata da eventi di piena del torrente Sola e/o affluenti, sia per l'eventuale utilizzo del materiale secondo i disposti della D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002. Inoltre qualsiasi intervento nell'alveo del torrente è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n.523/1904, da parte del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino;

17. Qualora il progetto di gestione comporti interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione alle operazioni di smaltimento dei rifiuti (operazioni di cui agli allegati A2 e B2 alla L.R. 40/1998, per le quali è autorità competente in materia di VIA la Provincia territorialmente interessata) oppure agli interventi di estrazione di materiali solidi dal demanio fluviale e lacuale (operazioni di cui alla categoria n. 13 dell'allegato B1 alla L.R. 40/1998 per le quali è autorità competente in materia di VIA la Regione), è necessario l'espletamento delle relative fasi procedurali (fase di verifica o fase di valutazione) la cui conclusione è presupposto necessario per l'effettuazione dei lavori.

18. Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità quinquennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite quali, ad esempio, variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invasate o in caso di insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto. Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

19. Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n.1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n.1199.

20. La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l'Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente
Lorenzo Masoero